SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

07A09221

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 2007, n. **187.**

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, secondo cui, in attesa della emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, il numero di novantadue unità, indicato nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, è aumentato delle sessantotto unità previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, per un numero complessivo di centosessanta unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, commi 23, 24-*bis*, 24-*quater*, 24-*quinquies*, 24-*sexies* e 24-*septies*;

Visto l'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2007, e 28 giugno 2007, recanti ricognizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, delle strutture trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero del commercio internazionale, nonché delle strutture trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 maggio 2007;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dello sviluppo economico, con il vice Ministro e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

b) Ministro: il Ministro dello sviluppo economico;

c) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

e) Vice Ministro: il Sottosegretario di Stato al quale sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

f) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

Ministro ed uffici di diretta collaborazione

1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) la segreteria del Ministro;

b) l'ufficio di Gabinetto;

c) la segreteria tecnica del Ministro;

d) l'ufficio legislativo;

e) l'ufficio stampa;

f) l'ufficio del consigliere diplomatico;

g) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto;

h) l'ufficio e la Segreteria del Vice Ministro;

i) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

4. Gli uffici e la segreteria del Vice Ministro e le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, il Vice Ministro ed i Sottosegretari si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo e delle proprie strutture.

6. Il capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

Art. 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.

2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti le attività produttive e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con le Direzioni generali competenti secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre Amministrazioni interessate.

3. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'ufficio di Gabinetto coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, può essere articolato in distinte aree organizzative.

4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione

europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il capo dell'ufficio stampa svolge le funzioni di portavoce del Ministro.

6. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, comunitari e diplomatici.

Art. 4.

Servizio di controllo interno

1. Il servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attività:

a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;

b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attività degli uffici dirigenziali di livello generale;

c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure di cui all'articolo 21, commi 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di responsabilità dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le forme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

2. Il servizio è diretto da un organo monocratico. Il direttore del Servizio è nominato con decreto del Ministro scegliendolo fra i dirigenti che non siano preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa o fra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.

3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

5. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di dodici unità, di cui fino ad un massimo di due di qualifica dirigenziale di seconda fascia. Si applicano i commi 1, secondo periodo, 4 e 5 dell'articolo 5.

Art. 5.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *g)* e *i)*, è stabilito complessivamente in centodiciannove unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 6, e la direzione del relativo ufficio può altresì essere chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di centodiciannove unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento

di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a sedici, ivi compresi quello di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed eventuali altri incarichi dirigenziali generali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti dell'esistente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione e sono attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, limitatamente a quelli di livello dirigenziale generale, e con decreto del Ministro, negli altri casi, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti percentuali ivi previsti.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo della segreteria del Ministro, dal responsabile della segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro, dalle figure dei responsabili degli uffici e della segretaria del Vice Ministro, e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

5. All'atto del giuramento di un nuovo Ministro si applica l'articolo 1, comma 24-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 6.

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Capo dell'ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

4. Il Capo della segreteria ed il Responsabile della segreteria tecnica del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

6. Al Direttore del Servizio di controllo interno, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *g)*, si applica l'articolo 1, comma 24-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 7.

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi Dipartimento dello stesso Ministero;

b) per il Capo dell'ufficio legislativo, il consigliere diplomatico ed il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il consigliere giuridico del Vice Ministro e per il Direttore del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il Capo della segreteria, il Segretario particolare, il responsabile della Segreteria tecnica ed il responsabile

per gli affari internazionali del Vice Ministro e per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non-generali del Ministero;

d) per il Capo dell'ufficio stampa del Ministro e l'addetto stampa del Vice Ministro, in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi del medesimo comma 1.

3. Ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165/2001, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato all'atto del conferimento dell'incarico da parte del Ministro. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato previsionale della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, confluiti nel Fondo unico di cui all'articolo 32 del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 sottoscritto il 16 febbraio 1999, e successive modificazioni. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Art. 8.

Ufficio e Segreteria del Vice Ministro e Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

3. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 in relazione alla nomina a Sottosegretario di Stato, che non viene meno con l'eventuale nomina a Vice Ministro, al Sottosegretario di Stato eventualmente nominato Vice Ministro presso il Ministero può essere attribuito dal Ministro un ulteriore contingente pari a quello di cui al comma 2. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di centodiciannove unità di cui all'articolo 5, comma 1.

4. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il Vice Ministro, entro il limite complessivo della spesa prevista per il personale degli uffici di diretta collaborazione, a nominare, anche fra estranei alla pubblica amministrazione, oltre al Capo della segreteria di cui al comma 2, che coordina l'attività del personale di supporto, un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce, nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Ove alla nomina provveda il Ministro in conformità alla designazione effettuata dal Vice Ministro, l'autorizzazione si intende implicita nella nomina stessa. Per contenere la spesa entro il limite complessivo previsto, può essere attribuito ad uno stesso soggetto anche più di uno dei predetti incarichi, ferma restando l'unicità del trattamento economico nella misura maggiore fra quelle specificamente previste.

Art. 9.

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale dei servizi interni del Ministero, eventualmente anche assegnando ulteriori unità di personale ricomprese nelle aree «A» e «B» del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri, in numero non superiore al 10 per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.

Art. 10.

Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatta salva la residua applicazione al Ministero del commercio internazionale fino alla data di entrata in vigore del relativo regolamento degli uffici di diretta collaborazione.

2. Gli incarichi e le nomine dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui agli articoli 6 e 8, ed i relativi provvedimenti provvisoriamente adottati sulla base delle disposizioni di cui al comma 1, mantengono la loro efficacia senza necessità di espressa conferma o rinnovo, ove compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

3. Gli oneri connessi all'istituzione dell'ufficio di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 3, comma 3, sono compensati mediante la soppressione di uno dei posti di funzione di studio e ricerca di livello dirigenziale generale effettivamente coperto fra quelli previsti dal regolamento di organizzazione del Ministero, con conseguente nuova finalizzazione del corrispondente posto di dotazione organica dirigenziale di prima fascia, e la soppressione di un analogo posto di funzione dirigenziale non generale effettivamente coperto e corrispondente posto di organico di seconda fascia.

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione si intende automaticamente confermato, salvo revoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici.

5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 101

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario) recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è il seguente:

«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione

di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203.

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.», così come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario) è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, «Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 2001, n. 113.

— Il decreto del Presidente della Repubblica. 26 marzo 2001, n. 175, «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, «Regolamento recante rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 2003, n. 14.

— L'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2000, n. 455, «Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 2001, n. 113, è il seguente:

«Art. 5 *(Personale degli uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'art. 2, comma 2, lettere *f)* e *g)*, è stabilito complessivamente in novantadue unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del Gabinetto può altresì essere chiamato a far parte, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.».

— L'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 2001, n. 165, è il seguente:

«Art. 5 *(Personale degli uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera *h)*, è stabilito complessivamente in 68 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro assenso, ovvero, nel limite del 30 per cento del predetto contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, «Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 2003, n. 268.

— Il testo dell'art. 1, commi 23, 24-*bis*, 24-*quater*, 24-*quinques*, 24-*sexies* e 24-*septies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 luglio 2006, n. 233. recante, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri».(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164), è il seguente:

«23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con

regolamenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma.».

«24-*bis*. All'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.».

«24-*quater*. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.».

«24-*quinquies*. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-*quater* e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonchè, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero.».

«24-*sexies*. Alle disposizioni di cui ai commi 24-*quater* e 24-*quinquies* si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-*quater* e 24-*quinquies*, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.».

«24-*septies*. È abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».

— Il testo dell'art. 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 31 *(Riorganizzazione del servizio di controllo interno)*. — 1. All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: "anche ad un organo collegiale" sono sostituite dalle seguenti: "ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.".

2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.».

— Il testo dell'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2006, n. 230), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2006, n. 277, supplemento ordinario), è il seguente:

«98. All'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 19-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa";

b) al comma 19-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive";

c) al comma 19-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.".».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2007, «Ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2007, n. 66.

— Il testo dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114), Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164), è il seguente:

«10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previdente.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono i seguenti:

«Art. 4 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)*. — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e

successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.».

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario.

Note all'art. 4:

— Per il testo degli articoli 4 e 14 del decreto legisltivo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 21 *(Responsabilità dirigenziale)*. — 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193:

«Art. 15 *(La valutazione del personale con incarico dirigenziale)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato art. 21, del decreto n. 29.

5. Nel comma 8 dell'art. 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati". Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.».

— Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, recante «Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2007, n. 38.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-*bis*, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente art. costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 23 *(Ruolo dei dirigenti)*. — 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui àmbito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario):

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 24-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 luglio 2006, n. 233, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 1, comma 24-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 luglio 2006, n. 233, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 5.

— Per il testo dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1977, n. 195, supplemento ordinario):

«Art. 4 *(Gestione unificata delle spese strumentali)*. — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'àmbito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.».

Note all'art. 10:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, abrogato dal presente regolamento recava: «Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 2001, n. 113.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 2003, n. 14.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, abrogato dal presente regolamento recava: «Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 2003, n. 268.

07G0203

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Amzulescu Carmen Anttigona, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio della professione in Italia dei tecnologi alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Amzulescu Carmen Anttigona, nata a Dragasani (Romania) il 21 agosto 1972, cittadina rumena, diretta ad ottenere, l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei suoi titoli accademici/professionali rumeni ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «tecnologo alimentare» in Italia;

Preso atto che è in possesso dei titoli accademici di «Inginer, in profilul produselori alimentari» conseguito nel febbraio 1999 esso la «Universitatea din Craiova», e di un «Diploma de Studii Aprofundate, specializarea Biotecnologii Viti-Vinicole» nel giugno 2000 presso la stessa Università;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 13 settembre 2007;

Sentito il rappresentante de Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «tecnologo alimentare» e l'iscrizione all'albo, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Ritenuto che i titoli in possesso della richiedente siano di per sé abilitanti, come risulta da informazioni ricevute dall'Autorità competente rumena per casi precedenti;

Decreta:

Alla sig.ra Amzulescu Carmen Anttigona, nata a Dragasani (Romania) il 21 agosto 1972, cittadina rumena, sono riconosciuti i titoli accademici/professionali, di cui in premessa, quali titoli abilitanti per l'iscrizione all'albo dei «tecnologi alimentari».

Roma, 11 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A09475

DECRETO 11 ottobre 2007.

Riconoscimento, al sig. Sanchez Gonzalez Pelaez Juan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio della professione in Italia di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Sanchez Gonzalez Pelaez Juan, nato il 15 gennaio 1973 a Salamanca (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Ingeniero Tecnico industrial» rilasciato dal «Colegio Oficial de Ingenieros tecnicos industriales» di Salamanca il 12 gennaio 2007, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «Ingegnere» sezione B settore industriale dell'albo;

Preso atto che è in possesso di un titolo accademico triennale conseguito in data 27 novembre 2006 presso la «Escuela Politecnica Superior» di Zamora;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo nella sezione B settore industriale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Sanchez Gonzalez Pelaez Juan, nato il 15 gennaio 1973 a Salamanca (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore industale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A09476

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 agosto 2007.

Programma investimenti articolo 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della revoca di interventi non aggiudicati entro i termini previsti, in applicazione dell'articolo 1, commi 310 e 311 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005. (Legge finanziaria 2006).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 20 miliardi di euro;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità prot. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 27 luglio 1998 «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;

Vista la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata su *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata su *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2005 - «Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 4 lettera *b)* del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999,

che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella *F* delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266 e 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002;

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano»;

Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) art. 1, commi 285, 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;

Vista la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;

Visto il del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 154 del 5 luglio 2006, con il quale si è proceduto a una prima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della citata legge n. 266/2005;

Considerato che le disposizioni citate prevedono periodiche ricognizioni delle risorse che si rendono disponibili in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 310 e 311, della citata legge n. 266 del 2005, relativamente agli interventi ammessi a finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla Regione o Provincia Autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto alla aggiudicazione dei lavori;

Considerato che secondo quanto previsto dalla norma succitata si è proceduto ad una verifica congiunta con le Regioni e le Province Autonome interessate e sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento entro il 31 dicembre 2005 e non aggiudicati nei termini previsti che hanno perso efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:

Regione Veneto, Accordo sottoscritto in data 1° settembre 2004 per un importo a carico dello Stato di € 42.836.758,25, di cui risultano non aggiudicati n. 8 interventi per un importo a carico dello Stato di € 10.606.143,91;

Regione Liguria, Accordo sottoscritto in data 1° settembre 2004 per un importo a carico dello Stato di € 77.793.099,85, di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento per un importo a carico dello Stato di € 732.824,27;

Regione Marche, Accordo sottoscritto in data 18 giugno 2000 per un importo a carico dello Stato di € 181.979.889,17, di cui risultano non aggiudicati n. 2 interventi per un importo a carico dello Stato di € 1.283.188,81;

Regione Lazio, Accordo sottoscritto in data 22 settembre 2000, per un importo a carico dello Stato di € 755.755.137,46, di cui risultano non aggiudicati n. 3 interventi per un importo a carico dello Stato di € 1.958.031,63;

Regione Campania, Accordo sottoscritto in data 28 dicembre 2000 per un importo a carico dello Stato di € 1.110.258.899,84, di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento per un importo a carico dello Stato di € 2.261.216,44;

Regione Sicilia, Accordo sottoscritto in data 30 aprile 2002 per un importo a carico dello Stato di € 1.104.676.801,27, di cui risultano non aggiudicati n. 5 interventi per un importo a carico dello Stato di € 6.323.291,69;

Regione Sardegna, Accordo di programma sottoscritto in data 29 marzo 2001 per un importo a carico dello Stato di € 334.943.687,09, di cui risultano non aggiudicati n. 14 interventi per un importo a carico dello Stato di € 32.686.040,69;

Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti accordi di programma, relativamente agli interventi non aggiudicati entro il termine temporale previsto, le risorse resesi disponibili complessivamente, per le finalità indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266 del 2005, sono pari ad un importo complessivo dei finanziamenti a carico dello Stato di € 55.850.737,44 come specificato nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato *A* che fa parte integrante del presente decreto, corrispondenti a n. 34 interventi;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto disposto dall'art 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le risorse complessivamente resesi disponibili a seguito della revoca dei corrispondenti impegni di spesa degli interventi ammessi a finanziamento entro il 31 dicembre 2005 e non aggiudicati entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla Regione o Provincia Autonoma dell'avvenuta ammissione a finanziamento, sono pari ad un importo complessivo dei finanziamenti a carico dello Stato di € 55.850.737,44, come specificato nella tabella di cui all'allegato *A* (colonna 2) che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli interventi revocati sono riportati per ogni singola Regione e Provincia Autonoma nell'allegato *B* che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il Ministro della salute: TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 274

ALLEGATO *A*

1	2	3
REGIONI	*Finanziamenti soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1- comma 310 - L. 266/2005 (finanziaria 2006)*	*Numero interventi revocati*
Veneto	10.606.143,91	8
Liguria	732.824,27	1
Marche	1.283.188,81	2
Lazio	1.958.031,63	3
Campania	2.261.216,44	1
Sicilia	6.323.291,69	5
Sardegna	32.686.040,69	14
TOTALE	**55.850.737,44**	**34**

ALLEGATO *B*

REGIONE VENETO				
codice intervento	**Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera**	**Titolo intervento**	**Importo a carico dello Stato**	**Data Decreto ammissione a finanziamento**
27/13	Azienda ULSS n. 12	Realizzazione di una elisuperficie presso l'aereoporto Nicelli a servizio del Distretto del Lido di Venezia	€ 292.794,46	27/06/05
27/25	Azienda ULSS n. 19	Realizzazione della elisuperficie presso l'ospedale di Adria	€ 292.794,46	24/05/04
42	Casa do Riposo	Completamento RSA Este	€ 4.415.706,49	09/03/04
45	Azienda ULSS n. 15	Comunita' alloggio e pronta accoglienza c/o ex ospedale - Galliera Veneta	€ 686.887,68	03/09/03
47	Istituto Breda	Ristrutturazione casa di riposo - Padova	€ 2.065.827,60	08/02/02
78	IPAB A. Danielato	Ristrutturazione casa di riposo - Cavarzere	€ 1.032.913,80	28/01/03
86	Istituto Salvi	Adeguamento fabbricati - Vicenza	€ 1.549.370,70	09/03/04
104	Azienda ULSS n. 12	Lavori di adeguamento igienico sanitario, antincendio, di abbattimento barriere architettoniche ed organizzativo dell'ospedale di Lamon – stralcio opere di 4.a e ultima fase per realizzazione 2.a scala antincendio, impianto parafulmine, adeguamento e mess	€ 269.848,73	07/04/05
		TOTALE	**€ 10.606.143,91**	

REGIONE LIGURIA				
codice intervento	**Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera**	**Titolo intervento**	**Importo a carico dello Stato**	**Data Decreto ammissione a finanziamento**
79/3T/03	**ASL 3 Genovese**	Adeguamento a norma di sicurezza delle apparecchiature elettromedicali della ASL 3	€ 732.824,27	7-feb-05
		TOTALE	**€ 732.824,27**	√

REGIONE MARCHE				
codice intervento	Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Titolo intervento	Importo a carico dello Stato	Data Decreto ammissione a finanziamento
1	**ASL n. 3 di Fano**	"Lavori per una RSM di n. 20 posti a Fossombrone	€ 981.268,11	10-ott-03
2	**A.O. Salesi di Ancona**	"Progetto esecutivo per i lavori del quartiere operatorio dell'ospedale G. Salesi di Ancona	€ 301.920,70	21-ott-03
		TOTALE	**€ 1.283.188,81**	

REGIONE LAZIO				
codice intervento	Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Titolo intervento	Importo a carico dello Stato	Data Decreto ammissione a finanziamento
158	**ASL Frosinone**	Distretto ex Dispensario di Frosinone Via Napoli	€ 147.101,34	28/02/2002
178	**Azienda Ospedaliera S.Giovanni Addolorata**	A.O. S. Giovanni Presidio Addolorata - ampliamento cabina elettrica	€ 339.028,13	28/02/2002
102	**ASL RM/H**	Lavori di ampliamento del Poliambulatorio di Pomezia	€ 1.471.902,16	03/06/2003
		TOTALE	**€ 1.958.031,63**	

REGIONE CAMPANIA				
codice intervento	**Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera**	**Titolo intervento**	**Importo a carico dello Stato**	**Data Decreto Dirigenziale Sanità**
46	**A.O. di Caserta**	Acquisto arredi e tecnologie- revoca parziale riferita a: lotto 2-tavolo telecomandato (Pronto soccorso-radiologia), lotto 3-tavolo telecomandato digitale (Pronto soccorso-radiologia), lotto 5-angiografi digitali (Pronto soccorso e Emodinamica), lotto 41-	€ 2.261.216,44	18-mar-05
		TOTALE	**€ 2.261.216,44**	

REGIONE SICILIANA				
codice intervento	**Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera**	**Titolo intervento**	**Importo a carico dello Stato**	**Data Decreto ammissione a finanziamento**
32	**A.U.S.L. n.6**	R.S.A. per Anziani Termini Imerese - attrezzature	€ 981.268,11	29/07/2004
86	**Az. Osp. Umberto I di Siracusa**	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma P.O. Rizza di Siracusa (II lotto di completamento relativo ad adeguamento rete fognaria restauro dei prospetti e ripristino aree esterne)	€ 735.951,08	23/09/2003
109	**A.U.S.L. n.6**	Lavori di realizzazione R.S.A. Anziani di Lercara Friddi con acquisto attrezzature	€ 2.453.170,27	21/12/2004
129	**A.U.S.L. n.6**	Riconv. Vecchio P.O. Giglio in R.S.A. Anziani e Disabili + Sert	€ 1.962.536,22	21/12/2004
199	**A.U.S.L. n.6**	Completamento del Poliambulatorio di Petralia Soprana	€ 190.366,01	08/10/2003
		TOTALE	**€ 6.323.291,69**	

REGIONE SARDEGNA				
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	**Titolo intervento**	**Importo a carico dello Stato**		**Data Decreto ammissione a finanziamento**
Azienda USL n. 1 Sassari	Ospedale Civile - Alghero - integrazione finanziamento per la climatizzazione complessiva	€	1.962.536,22	28-gen-04
Azienda USL n. 1 Sassari	Ospedale SS. Annunziata - Sassari - 1° padiglione - 1° sottopiano - servizio di Radiologia 1°- ristrutturazione edilizia per adeguamento dell'esistente alle nuove funzioni - completamento e adeguamento dei servizi e degli impianti alle normative vigenti	€	981.268,11	28-gen-04
Azienda USL n. 1 Sassari	Struttura territoriale di Bonorva - copertura edificio esistente adibito a RSA e poliambulatorio	€	245.317,03	10-mar-04
Azienda USL n. 1 Sassari	Ittiri - realizzazione RSA (60 posti letto)	€	2.453.170,27	28-gen-04
Azienda USL n. 1 Sassari	Thiesi - realizzazione RSA (60 posti letto)	€	2.453.170,27	10-mar-04
Azienda USL n. 1 Sassari	Sorso- ristrutturazione e adeguamento di locali esistenti resi disponibili dal Comune per la realizzazione di una RSA (80 posti letto)	€	2.943.804,32	10-mar-04
Azienda USL n. 3 Nuoro	Ospedale "S. Francesco" - Nuoro: adeguamento spazi di accoglienza e ristoro	€	1.059.769,56	17-mag-04
Azienda USL n. 3 Nuoro	Ospedale "S. Francesco" - Nuoro: direzione sanitaria e CED	€	471.008,69	17-mag-04
Azienda USL n. 3 Nuoro	Servizi territoriali - Centro dialisi di Siniscola: nuova costruzione	€	539.697,46	6-mag-04
Azienda USL n. 3 Nuoro	R.S.A. sede di Nuoro: nuova costruzione (80 posti letto)	€	3.925.072,43	10-mar-04
Azienda USL n. 3 Nuoro	R.S.A. sede di Macomer: nuova costruzione (60 posti letto)	€	2.453.170,27	10-mar-04
Azienda USL n. 4 Lanusei	Sede aziendale ASL 4 - costruzione nuova sede sociale con poliambulatorio per servizi specialistici, prevenzione	€	3.434.438,38	15-gen-04
Azienda USL n. 6 Sanluri	Ospedale Bonaria - San Gavino Monreale - Ristrutturazione e messa a norma impiantistica: a) Impianto idrico b) Impianto fognario e di sollevamento c) Impianto di riscaldamento d) Impianto di produzione acqua calda e) Impianto elettrico f) impianto di con	€	2.894.740,92	5-ago-05
Azienda USL n.8 Cagliari	Ospedale S. Giovanni di Dio - Cagliari: Completamento lavori di ristrutturazione e adeguamento normative sicurezza	€	6.868.876,76	12-apr-04
	TOTALE	€	**32.686.040,69**	

07A09474

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 ottobre 2007.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Salerno.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, commna 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione n. 265 della giunta provinciale della provincia di Salerno del 13 giugno 2007 con la quale si designa l'avv. Lucia Senese e l'Avv. Fiordelisa Leone rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i curricula vitae dell'avv. Lucia Senese e dell'avv. Fiordelisa Leone, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per l'impiego;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Salerno;

Decreta:

L'avv. Lucia Senese e l'avv. Fiordelisa Leone sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2007

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti
e le pari opportunità
POLLASTRINI

ALLEGATO

Curriculum Vitae e Professionale

Dati anagrafici

- LUCIA SENESE

Titoli di studio

1966
Diploma di maturità Classica
Presso Liceo- Ginnasio Torquato Tasso (SA)

1974
Laurea in Giurisprudenza
Conseguita presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli con una tesi in diritto della Previdenza Sociale.

1979
Iscritta all'Albo degli Avvocati di Salerno

Esperienze di lavoro in organizzazioni di massa

1981-84
Ha svolto consulenza legale in difesa delle donne presso
Unione Donne Italiane della provincia di Salerno.

1982-90
Responsabile dell'ufficio legale della CGIL
Comprensorio di Battipaglia (SA) zona Diano

1981-92
Responsabile dell'ufficio legale del Consultorio Familiare istituito presso l'Associazione Spaziodonna di Salerno.
Dal 1992 è Coordinatrice dell'equipe di avvocati del Centro Antiviolenza "Linearosa"

Attività lavorativa

Dal 1979
Svolge la propria attività professionale nel settore Civile occupandosi prevalentemente di Diritto di Famiglia e Diritto del Lavoro
Con studio legale in Salerno alla via F. Paolo Volpe n° 32

Attività di impegno civile, sociale, politico e culturale

1993-95

Presidente dell'Associazione "Giustizia al Femminile" costituita presso il Tribunale di Salerno.

2000

Eletta nella Commissione Per le Pari Opportunità della Provincia d Salerno, dove svolge funzioni di Vice Presidente.

2001

Componente della Commissione Interprofressionale tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Salerno per la elaborazione di una proposta di Legge di riforma del Diritto di Famiglia.

2001-2002

Socia fondatrice dell'Associazione Onlus "D'UNA" tesa alla valorizzazione delle risorse femminili utilizzando tutti gli strumenti legislativi Europei, Nazionali e regionali attraverso progetti mirati.

2002

Scelta per svolgere un ciclo di docenze presso l'Istituto Alfano I di Salerno nell'ambito di un Progetto Operativo Nazionale (P.O.N.) dal tema "Le donne e la burocrazia".

Giugno 2003

Nominata Consigliera di Parità Effettiva della Provincia di Salerno con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro delle Pari Opportunità.

Note

Dal 1981 collabora ai progetti messi in campo dalle Associazioni femminili territoriali tesi alla diffusione della conoscenza e all'approfondimento delle tematiche connesse ai diritti delle donne, anche attraverso specifici articoli sulla stampa locale.

Nel corso della collaborazione con la CGIL si è occupata in particolare del lavoro bracciantile in difesa della condizione delle lavoratrici più esposte ai processi di sfruttamento contribuendo all'organizzazione di specifici conveg n partecipando in qualità di relatrice a tavole rotonde volte a contrastare la pia g del caporalato.

Ha promosso,sia in veste di Presidente dell'Associazione di donne avvocate, sia in veste di coordinatrice dell'Ufficio legale di "Linea rosa", sia come componente del gruppo "Donne e Giustizia" dell'UDI, numerosi e capillari confronti con qualificate presenze istituzionali sul terreno dell'evoluzione della legislazione esistente in materia di condizione femminile.

Nel merito, a titolo puramente esemplificativo, si richiamano solo alcune delle iniziative a cui ha partecipato in qualità di relatrice:

1) Convegno sugli aspetti legislativi e giurisprudenziali del reato di violenza sessuale;

2) Riflessioni sulla legge 194/78;

3) Convegno sulla "Violenza in famiglia";

4) Dibattito pubblico in occasione del referendum sulla "Scala mobile";

5) Convegno "Donne, violenza e terrorismo";

6) Tavola rotonda sulla legge 903/77;

7) Convegno sul lavoro produttivo e riproduttivo nella società post industriale;

8) Dibattito su " La politica e le donne ";

9) Ciclo di incontri con gli studenti di vari Istituti della Provincia di Salerno per approfondire gli aspetti più rilevanti della legge sulla violenza sessuale;

10) Convegno "Le nuove schiavitù".

Degli eventi richiamati può trovarsi riscontro presso le Associazioni e le Istituzioni di riferimento.

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE COME CONSIGLIERA DI PARITÀ EFFETTIVA DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Anno 2003:

L'anno 2003 ha visto l'impegno di comunicazione e diffusione del ruolo e delle funzioni attribuite dalla legge alla Consigliera di Parità nell'ambito di tutto il territorio Provinciale e, quindi, la partecipazione a numerosissime iniziative pubbliche, tutte documentate .
La partecipazione alle sedute della Commissione Provinciale per l'Impiego è stata costante e proficua.

Anno 2004:

Le attività svolte dalla Consigliera di Parità Effettiva sono state copiose e accompagnate da costanti iniziative di informazione sul ruolo svolto nell'ambito del territorio provinciale e di distribuzione del materiale informativo predisposto.
Tra le iniziative di maggiore rilievo, nell'anno, vanno menzionate:
1) Seminari di diffusione e di informazione sui piani triennali di azioni positive rivolti agli Enti Pubblici della Provincia di Salerno.

2) Progetto realizzato con L'Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Sociologia e Scienza della Politica, volta ad eseguire un' indagine sul territorio provinciale per fotografare la struttura e la dinamica del locale mercato del lavoro in relazione all'occupazione ed all'occupabilità femminile.

3) Sostegno alla presentazione dei progetti di azioni positive di cui alla legge 125/91.

4) Partecipazione a seminari di formazione dei membri del Comitato Pari Opportunità istituito all'interno della locale azienda Ospedaliera.

5) Intensa partecipazione ai convegni e seminari organizzati dai Comuni del territorio, dall'Università , da Associazioni e Sindacati.

6) Partecipazione ai lavori della Commissione per l'Impiego della Provincia di Salerno che ha comportato l'assunzione, da parte di tutti i componenti, della prospettiva di genere quale elemento imprescindibile di ogni azione di politica attiva del lavoro.

Anno 2005

Si è ulteriormente intensificata ogni attività, anche in relazione al "riconoscimento" sempre più capillare del ruolo istituzionale della Consigliera nell'ambito territoriale di riferimento.

Iiniziative di maggiore rilievo:

1) Ideazione, attivazione e redazione del portale della Consigliera di Parità.

2) Pubblicazione del volumetto dal titolo "Tempo-ranea-.Mente" contenente riflessioni sulla conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi di cura nonchè informazioni sui Servizi di supporto alle donne ed alle famiglie offerti dal territorio. La pubblicazione contiene riflessioni personali delle Consigliere sulla tematica affrontata.

3) Stipula di un Protocollo di intesa con l'Assindustria di Salerno e le organizzazioni Sindacali Provinciali CGIl, CISL, UIL, al fine di favorire la sperimentazione di forme di flessibilità degli orari nelle aziende e di promuovere azioni positive finalizzate alla diffusione della legge 53/00, nonché di incentivare i progetti di cui all'art 9 della menzionata legge.

4) Pubblicazione e distribuzione del Rapporto, in tre volumi, sulla " Struttura e dinamica della occupazione femminile in Provincia di Salerno".

5) Realizzazione di due video inchieste dal titolo " Il lavoro inventariato" e " Fuori gioco". Il primo contiene cinque piccoli documentari dedicati ad altrettante problematiche del mercato del lavoro femminile ed il secondo al rapporto donne e professionismo sportivo.
I due video sono stati presentati nel corso di due importanti iniziative pubbliche.

6) Attività seminariali in collaborazione con la Commissione Provinciale Pari Opportunità sul mobbing e sulle molestie sessuali nel luogo di lavoo.

7) Collaborazione con la Newsletter di informazione dell'Assessorato Provinciale al Lavoro dal titolo "Tempo(in)determinato".

Anni 2006/07:

1) Avvio di collaborazione con il locale Ispettorato del lavoro e programmazione di incontri seminariali con i dipendenti per incentivare l'ottica di genere nella fase delle ispezioni di competenza dello stesso.

2) Pubblicazione, in collaborazione con la Facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Salerno, del volume: " Donne, disagio e differenza di genere" che affronta il tema delle discriminazioni sul lavoro dal punto di vista sociologico, psicologico, normativo e giurisprudenziale.

3) Produzione di un video documento dal titolo " Donne di un altro mondo" che riguarda la condizione delle detenute nella Casa Circondariale di Salerno. Il video è collegato alla programmazione di un corso di formazione per le donne detenute che impartirà alle stesse tecniche di preparazione dolciaria . Alla fine del corso saranno offerte due borse di lavoro alle donne piu' meritevoli oltre che il supporto ad eventuali progetti di auto-imprenditorialità.

4) Progetto "Le politiche di genere nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese"
Il progetto prevede un corso di formazione per 15 aziende del territorio provinciale che consentirà alle stesse di ottenere la certificazione SA 8000.
All'interno del corso standard è prevista una giornata aggiuntiva dedicata esclusivamente alle politiche di genere.
Il progetto è stato preceduto da un Protocollo di intesa siglato dall'ufficio della Consigliera di parità, dall'Assessorato provinciale al Lavoro, dalla locale Confindustria e dai sindacati provinciali maggiormente rappresentativi.
Le manifestazioni di interesse delle aziende sono state numerosissime.
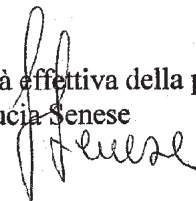
5) Protocollo di intesa siglato tra l'Ufficio della Consigliera di Parità, l'Università degli studi di Salerno- cattedra di Diritto del Lavoro- la Commissione provinciale per le Pari Opportunità e gli Assessorati al Lavoro ed alle Politiche sociali, per il conferimento di una borsa di studio che consentirà ad un/a giovane laureata inoccupata la realizzazione di una ricerca dal titolo " Salute e Sicurezza sul lavoro: concretezza della tutela e territorio". La borsa è stata intitolata alla memoria di Giovanna Curcio e Annamaria Mercadante (le due donne decedute nell'incendio della fabbrica di materassi di Montesano sulla Marcellana.

Il presente curriculum è integrato dalle copie dei Rapporti annuali già inviate ai competenti Ministeri.

La Consigliera di Parità effettiva della provincia di Salerno
Avv. Lucia Senese

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

DATI ANAGRAFICI:

Leone Fiordelisa

TITOLI DI STUDI

Anno 1988 :

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico "Bonaventura Rescigno" in Roccapiemonte con voto 44/60.

Anno 1994

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Salerno con una tesi in " Sanzioni giuridiche e Sanzioni sociali" , con voto finale 100/110.

Corsi Post – Universitari

Anno 1997 :

Corso di Formazione professionale in " Diritto e Procedura Civile " tenuto dal Giudice Caputo – Cava dei Tirreni.

Anno 1998 :

Corso di formazione partico- teorica in " Procedura Civile- Diritto Civile- Diritto Penale e Procedura Penale " tenuto dal Giudice Meoli con studio in Salerno.

Anno 1999 :

Corso di formazione indetto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno sul " Diritto Minorile".

Anno 1999:

Corso di formazione professionale in " Diritto e Procedura Civile" indetto dall'Università degli Studi di Salerno nella persona del prof. Dalia.

Anno 2003 :

Corso di Formazione in " Riforma del diritto societario" indetto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.

Anno 2003:

Corso di Formazione " Amministrare la Cosa Pubblica" patrocinato dalla Provincia di Salerno insieme al Comune di Vietri, Comune di Fisciano, Comune di Mercato San Severino e Comune di Cava dei Tirreni;

Anno 2003:

Corso di Formazione " Scuola Politica di Hannah Arendt" patrocinato dalla Provincia di Salerno e organizzato dall'associazione Femminile " D'Una " e dall'Associazione Femminile " Orlando" entrambe con sede in Salerno.

Anno 2004:

Corso di Formazione " La violenza nella famiglia" organizzato dall'Associazione AIAF – associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori con sede in Salerno.

Anno 2004:

Corso di Formazione " La prassi nei procedimenti di separazione e divorzio" organizzato dall'Associazione Avvocati- AIAF di Salerno.

Anno 2004:

Corso di Formazione " In Vacanza Anch'io" indetto ed organizzato dall'Asl Sa/2 Distretto Sanitario n. 99 – Sede di Mercato San Severino- Unità Operativa Assistenza Riabilitativa.- Unione Italiana Ciechi. Provincia di Salerno.

Anno 2005 :

Corso di Formazione finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal titolo" Percorso formativo inerente la tematica dell'immigrazione rivolto agli operatori della Azienda Sanitaria Locale Salerno/2", organizzato e realizzato nell'ambito del progetto " Mira "- "Un ponte verso la piena cittadinanza".

Anno 2006:

corso di Formazione " Minori a rischio" indetto dall'Associazione AIAF di Salerno.

Anno 2006:

Partecipazione al corso di Formazione " il Mainstraeming di genere nella Pubblica amministrazione" tenutosi presso il Comune di Siano nell'ambito del progetto sul " Quinto programma di azione comunitario per le pari opportunità 2001/2005 – Call VP/2002/6"- indetto dalla provincia di Salerno che ha aderito alla rete transnazionale promossa dalla Provincia di Granada.

ATTIVITA' DI IMPEGNO CIVILE, SOCIALE, POLITICO E CULTURALE.

ANNO 1996 :

eletta nella Commissione Provinciale per le Pari Opportunità della Provincia di Salerno, con verbale di delibera Consiliare n. 179 del 30/10/1996.

Anno 2000

Componente effettivo della Commissione Elettorale Mandamentale del Comune di Nocera Inferiore , già supplente nell'anno 1996.

Anno 2001

Eletta Consigliere Comunale di Siano con delega alle Pari Opportunità quinquiennio 2001/2006 ;

Anno 2001

Come Consigliera Comunale ha presentato ed istituito la Commissione Comunale per le Pari Opportunità.

Anno 2001

Come Consigliera Comunale ha istituito una rete istituzionale con le Associazioni locali.

Anno 2001

Convegno pubblico , Aula Consiliare G. Siani, presso il Comune di Siano , sul tema " Donna, Politica e Istituzioni" , per una maggiore rappresentanza politica delle donne nelle Istituzioni.

Anno 2001

Pubblicazione sulla rivista " Arva" n. 0 " Occhio alla legge" .-legge quadro in materia di incendi boschivi.
Rivista trimestrale dell'Associazione agronomi e forestali della Provincia di Salerno.

Anno 2002

Ha collaborato con l'ASl SA/2 di Mercato san Severino e precisamente con il distretto Sanitario – Unità Operativa Materno-Infantile per la campagna di " prevenzione dei tumori femminili " , unitamente all' Ass.ne Spazio Donna 2001 con sede in Siano alla via Marconi ;

Anno 2002

Ha collaborato alla stesura del protocollo di intesa tra l'Istituto Tecnico Professionale di Stato di Siano ed il Comune di Siano nella persona del Consigliere delegato alle Pari Opportunità al fine di promuovere la " politica per le pari opportunità nelle scuole"

Anno 2003

Nominata con decreto del 9/6/2003 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30/6/2003 , dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali , Maroni, unitamente con il Ministro per le Pari opportunità , dott.ssa Prestigiacomo, Consigliere di Parità Supplente della Provincia di Salerno ;

Anno 2006

Eletta di nuovo nel maggio 2006 come Consigliera Comunale nel Comune di Siano per il quinquiennio 2006/2011 con carica da maggio 2006 di Assessore Comunale con delega alle Politiche del lavoro, Pari Opportunità, Formazione, Rapporti con L'Università.

Si citano alcune iniziative pubbliche che hanno visto la partecipazione come Consigliere Comunale e poi come Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Siano :

1) Convegno " Più donne nei luoghi decisionali " Parità di genere negli Enti – presentazione della delibera di Giunta Municipale del 10/11/06 n. 171 – atto di indirizzo per rispettare il principio della Parità di Genere negli incarichi pubblici;
2) Convegno : " Il ruolo delle donne nel rilancio della economia locale: il settore tessile , un' opportunità di sviluppo" -- Percorso integrato di inserimento lavorativo per n. 20 donne – promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro Por Campania misura 3.14- Azione B. Tipologia 2.1;
3) Convegno di presentazione del I corso di formazione indetto dal Comune di Siano su " Diritti e Pari Opportunità".
4) Convegno di promozione della " Scuola di cultura Politica – Don Lorenzo Milani" in collaborazione con L'Università degli Studi di Salerno; Comunità Montana Valle dell'Irno- Comune di Siano.
5) Convegno " La rappresentanza politica delle donne un punto di vista di genere" ;
6) Convegno di presentazione dell'Associazione onlus di famiglie con bambine affette da disabilità dal titolo" Nuovi orizzonti ...pari opportunità per noi tutti";
7) Convegno di presentazione del corso di formazione " La patente Europea" corso rivolto a n. 60 donne del Comune di Siano al fine di impartire nozioni per acquisire la conoscenza del computer e per superare l'esame ECDL-patente europea.
8) Convegno di presentazione del corso di formazione " la Teleassistenza e telessocorso " rivolto a n. 20 donne al fine di far conoscere le nozioni di teleassistenza nella fase del primo intervento.

   Alla fine del corso è previsto una formazione pratica attraverso stage presso l'ASL SA/1 .
9) Partecipazione alla apertura della Ludoteca istituita presso il Comune di Siano al fine di attuare per le donne lavoratrici la conciliazione dei tempi.
10) Cerimonia di apertura dello " Sportello Donna " istituito presso il Comune di Siano al fine di permettere l'inserimento lavorativo delle donne, di fornire informazioni utili in campo giuridico, psicologico.

    Sportello Donna collabora con il Segretariato Sociale,Piani di Zona, Provincia di Salerno, Centri per l'impiego.

E' possibile riscontrare gli eventi richiamati presso le Istituzioni di riferimento e le Associazioni di riferimento.

ATTIVITA' LAVORATIVA.

Anno 1995:

Iscritta al Consiglio dell'Ordine dei Praticanti Avvocati di Nocera Inferiore.

Anno 1998 :

Collaborazione con l'avv. Giusepe Ricciardi con studio in Benevento fiduciario dell'Edera Ass.ni area Campana.

Anno 2000:

Iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.

Svolge la propria attività professionale di avvocatessa in Siano alla p.zza Municipio n. 7 dal 1994 , e precisamente nel settore del Diritto di Famiglia ; diritto civile ; procedura civile ; diritto dei minori ; diritto amministrativo ; diritto del lavoro ; recupero crediti ; atti stragiudiziali quali : transazioni ; contrattualistica per conto di imprese e privati ; assistenza per la redazione di atti pubblici e redazione contratti preliminari di vendita ed appalti; diritto successorio;

Anno 2003 :

è stata nominata come docente esperto presso l' Istituto Professionale per i Servizi Turistici , con sede in Cava dei Tirreni , modulo " la normativa del settore turistico " ,anno scolastico 2003 / 2004 ;

Anno 2004:

è stata nominata in qualità di esperta in legislazione per realizzare un corso di formazione ed informazione sul lavoro relativo all'inserimento lavorativo degli immigrati, per favorire l'emersione dal lavoro nero o irregolare finalizzato a garantire le politiche per le pari opportunità di accesso alla cittadinanza dei soggetti immigrati.

L'incarico è stato conferito dalla Cooperativa Sociale il " Cerchio" con sede in San Valentino Torio per l'attuazione del progetto " Senza Confini" finanziato dalla Regione Campania. Settore Politiche Sociali a seguito dell'accordo di programma tra Ministero del Lavoro e Regione Campania.

Anno 2005:

Incarico conferito come docente dall'Istituto Professionale di Stato di Pagani per prestazione professionale specialistica in " Legislazione Turistica".

Anno 2006:

docente presso la Scuola Regionale di polizia Locale di Benevento nell'area giuridica e precisamente la " Riforma degli enti Locali" " Abusivismo edilizio" " la riforma del mercato del lavoro"

ATTIVITA' SVOLTA COME CONSIGLIERA DI PARITÀ SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO.

Anno 2003:

l'anno 2003 ha visto l'impegno di comunicazione e diffusione del ruolo e delle funzioni attribuite dalla legge alla Consigliera di Parità nell'ambito di tutto il territorio Provinciale e, quindi, la partecipazione a numerosissime iniziative pubbliche, tutte documentate.

La partecipazione alle sedute della Commissione Provinciale per e Pari Opportunità è stata costante e proficua.

Anno 2004:

Le principali attività svolte dalla Consigliera di Parità Supplente sono state numerose ed in particolare si sono svolte conferenze stampa di informazione del ruolo di Consigliera di Parità e di divulgazione della sede istituzionale , nonché delle brochure informative predisposte.

-- seminari di diffusione e di informazioni sui piani triennali di azioni positive rivolti agli Enti Pubblici della Provincia di Salerno.

--Progetto realizzato con l'Università degli Studi di Salerno Facoltà di Sociologia e scienza della Politica al fine di eseguire una indagine sul territorio provinciale per fotografare la struttura e la dinamica del locale mercato del lavoro in relazione all'occupazione ed all'occupabilità femminile.

--.Sostegno alla presentazione dei progetti di azioni positive di cui alla legge 125/91.

--Partecipazione a seminari di formazione dei membri del Comitato Pari Opportunità istituito all'interno della locale azienda Ospedaliera.

--intesa partecipazione ai convegni e seminari organizzati dai Comuni del territorio , Università, Associazioni e Sindacati.

---Partecipazione ai lavori della omissione Provinciale per Le Pari Opportunità.

Anno 2005:

--Ideazione , attivazione redazione del portale della Consigliera di Parità.

--Pubblicazione del taquinio "TEMPO.ranea.MENTE" contente delle riflessioni della conciliazione dei tempi di lavoro, con i tempi familiari anche a mezzo di intervento scritto personale.

--protocollo di intesa con L'Assindustria di Salerno e le organizzazioni Sindacali Provinciali CGIL, CISL, UIL, al fine di favorire la sperimentazione di forme di flessibilità degli orari nelle aziende e di promuovere azioni positive da parte dei lavoratori e imprese finalizzate alla diffusione della legge 53/2000 , nonché di incentivare i progetti di cui all'art 9 della menzionata legge.

--pubblicazione del rapporto " Sulla struttura e dinamica della occupazione femminile in Provincia di Salerno " consistente in un cofanetto composto di n. 3 volumi –

-- realizzazione di n. 2 video inchieste dal titolo " Il lavoro inventariato"e " Fuori Gioco" , connessi alle piu' importanti problematiche del lavoro femminile e al deficit di rappresentanza politica femminile. I due video sono stati presentati nel corso di due importanti iniziative pubbliche.

-- attività seminariali in collaborazione con la Commissione Provinciale Pari Opportunità sul mobbing e sulle molestie sessuali nel luogo di lavoro.

--- Collaborazione con Newsletter di informazione dell'Assessorato Provinciale al lavoro dal titolo " tempo(in)determinato".

Anno 2006/07

--avvio di collaborazione con il locale Ispettorato del lavoro e programmazione di incontri seminariali con i dipendenti per incentivare l'ottica di genere nella fase delle ispezioni di competenza dello stesso.

--Pubblicazione in collaborazione con la Facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Salerno del volume: " Donne, disagio e differenza di genere" che affronta il tema delle discriminazioni sul lavoro dal punto di vista sociologico, psicologico, normativo e giurisprudenziale.

--produzione di un video documento dal titolo " Donne di un altro mondo" che documenta la condizione delle detenute nella Casa Circondariale di Salerno. Il video è connesso ad un retto formativo già in corso teso a impartire tecniche di preparazione dolciaria per le donne detenute .Alla fine del corso saranno offerte

due borse di lavoro alle piu' meritevoli oltre ad un supporto ad eventuali progetti di auto-imprenditorialità.

--progetto " Le politiche di genere nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese". Nell'ambito di tale progetto è stato previsto un corso di formazione per n. 15 aziende del territorio provinciale che consentirà alle stesse di ottenere la certificazione SA 8000.All'interno del corso standard è previsto una giornata aggiuntiva dedicata esclusivamente alle politiche di genere.

Il progetto è stato preceduto da un protocollo di intesa siglato dall'Ufficio della Consigliera di Parità, Assessorato al Lavoro, Confindustria e dai Sindacati Le manifestazioni di interesse delle aziende sono state numerosissime .

--protocollo di intesa siglato dall'Ufficio della Consigliera di Parità , dall'Università degli Studi di Salerno- Cattedra di Diritto del Lavoro, per l'attuazione di una ricerca, dal titolo " Salute e sicurezza sul lavoro: concretezza della tutela e territorio, sarà effettuata tramite l'assegnazione di una borsa di studio ad una giovane laureata della Provincia di Salerno in memoria di Annamaria Mercadante e Giovanna Curcio.

Si allegano i rapporti annuali sull'attività svolta dalle Consigliere già inviati ai competenti Ministeri .

Si autorizza ai sensi della legge 675/96 al trattamento dei dati personali trasmessi; si attesta , altresì , la veridicità delle dichiarazioni contenute nel presente curriculum .

Eventuali comunicazioni :
Avv.to Fiordelisa Leone

La Consigliera di Parità Supplente Provincia di Salerno
avv. Fiordelisa Leone

Salerno, 9/7/2007.

07A09273

DECRETO 23 ottobre 2007.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Belluno.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione n. 199 della giunta provinciale della provincia di Belluno del 24 luglio 2007 con la quale si designa la sig.ra Laura Turchetto e l'avv. Giovanna Galifi rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Laura Turchetto e dell'avv. Giovanna Galifi, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per il lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Belluno;

Decreta:

La sig.ra Laura Turchetto e l'avv. Giovanna Galifi sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2007

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DAMIANO

*Il Ministro dei diritti
e le pari opportunità*
POLLASTRINI

ALLEGATO

LAURA TURCHETTO

TITOLO DI STUDIO: Ragioniera

Attività lavorativa
Dal 02 ottobre 1978 assunta presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in servizio presso la Direzione provinciale del Lavoro.
Dal 03.02.1997 trasferita alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego di Belluno, addetta al nuovo servizio di preselezione e orientamento.
Dal 26 novembre 1999 trasferita alla Provincia di Belluno – Servizio politiche del lavoro - con assegnazione presso il Centro per l'impiego di Belluno.
Dall'1 luglio 2002 incaricata di firmare gli atti di carattere ordinario in assenza del Responsabile del CPI.

Mansioni svolte:
- servizio di accoglienza, accompagnamento ed orientamento al lavoro.
- referente dell'Ufficio per l'avvio di tirocini formativi

REQUISITI SPECIFICI RIFERITI AL BANDO

Parità e Pari opportunità

- Ho fatto parte , fina dalla sua costituzione e per due mandati consecutivi, della Commissione Provinciale per le Pari opportunità. Commissione che ho presieduto dal 1995 al 1999.
  In particolare di quel mandato segnalo il convegno tenutosi presso la Magnifica Comunità del Cadore su tema "Donne e regole" i cui atti sono depositati in Provinicia.

- Nominata consigliera di Parità effettiva della Provincia di Belluno con Decreto del Ministero del Lavoro e della Pari opportunità in data 18 marzo 2003 ho avviato l'ufficio della Consigliera di parità presso i locali della Provincia.

  Segnalo alcuni progetti realizzati nel corso del mandato:

  PROGETTO EOS SULLA COMUNICAZIONE AL FEMMINILE
  in collabrazione con l'Appia di Belluno
  Progetto finalizzato ad approfondire le tematiche della comunicazione attraverso un percorso formativo articolato in due distinti momenti perché due sono i livelli sui quali si articola il processo comunicativo, quello delle relazioni interpersonali tra singoli individui e quello della comunicazione tra l'imprenditore e i propri clienti.

  SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO LEGGE 125/91
  PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA OBIETTIVO 2005
  E' stato esposto il programma obiettivo 2005 e dato alcune indicazioni tecniche sulla presentazione dei progetti di azioni positive.

  INDAGINE DONNE E LAVORO
  Un'indagine volta a:
  1. Individuare i percorsi personali che portano alla scelta e al consolidamento nella (e della) professione.
  2. Individuare la frequenza e le cause degli eventuali abbandoni della professione, in particolare nel caso di dinamiche familiari particolari (matrimoni, nascita di figli, trasferimenti familiari, ecc).

3. Individuare i più importanti ambiti di "frizione" tra i ruoli professionali, quelli familiari e i bisogni individuali delle donne lavoratrici.
4. Produrre un documento di analisi e sintesi delle informazione raccolte al fine della pubblicazione.

INTERVENTO A "ORIENTA 2006"
Indagine antropologica sugli stereotipi di genere che influenzano gli studenti nella scelta della scuola media Superiore

INTEGRAZIONE E PARITA': INFORMAZIONE ALLE DONNE NON COMUNITARIE SULLE LEGGI E SUI SERVIZI PER LE DONNE
in collaborazione con la Cooperativa Integra
Realizzazione di un opuscolo in otto lingue, quelle delle etnie maggiormente presenti sul territorio (russo, arabo, cinese, albanese, inglese, francese, portoghese, italiano) dal titolo "INFORMAZIONI E SERVIZI PER CITTADINE STRANIERE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO".

PINK-JOB
Un progetto che attraverso l'uso del tirocinio ha favorito e permesso la formazione, l'aggiornamento professionale, l'adeguamento delle competenze e l'inserimento lavorativo delle donne

Nel corso dell'anno 2006 ho frequentato il corso di formazione svoltosi a Belluno "Percorso di rete territoriale veneta" finanziato dalla Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra Uomo e donna .
Le quattro giornate di formazione hanno riguardato le Leggi di parità nazionali, la programmazione dell'Unione Europea ed relativi fondi, gli organismi di parità.

Mercato del lavoro e lavoro femminile

- L'attività lavorativa che svolgo mi permette di essere aggiornata su tutte le normative che regolano il mercato del lavoro, di conoscere la realtà locale delle aziende, degli occupati e dei disoccupati. Il contatto quotidiano con l'utenza ha sviluppato in me una particolare sensibilità nei confronti degli ostacoli e delle difficoltà che le donne trovano nel cercare lavoro e nel conciliare lavoro e famiglia.

Sospirolo, 6 giugno 2007

Laura Turchetto

Curriculum Vitae
Dott.ssa GIOVANNA GALIFI

a FELTRE, provincia di BELLUNO
previste nel caso di dichiarazioni non
2000, n. 445, SOTTO LA PROPRIA
curriculum vitae corrisponde al vero.

FORMAZIONE

- **Laurea in Giurisprudenza** - Università degli Studi di Bologna -Tesi in diritto penale - anno accademico 1997-1998.

- **Corso Universitario Post Lauream di Aggiornamento Professionale in Diritto del Lavoro - "La gestione flessibile del rapporto di lavoro nel nuovo quadro giuridico"** - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Padova – anno accademico 2002-2003

- **Corso Universitario Post Lauream di Perfezionamento in Diritto del Lavoro - "Lavoro privato e lavoro pubblico a confronto"** - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Padova – anno accademico 2003-2004.

- **Corso Universitario Post Lauream di Perfezionamento per Consigliere di Fiducia** (figura prevista all'interno delle Pubbliche Amministrazioni quale esperto in materia di Mobbing, Molestie e Pari Opportunità) – Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona – anno accademico 2005-2006.

- **Corso Universitario "Donne politiche e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica"**, istituito dalla Università degli Studi di Padova su iniziativa del Ministero per le Pari Opportunità e in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Anno 2006.

- **Corso di perfezionamento Universitario Post Lauream "La difesa civica istituzionale: dal difensore civico al Mediatore Europeo"**, Centro Studi Diritti Umani Università di Padova, diretto dal Prof. Antonio Papisca, facoltà di Scienze Politiche. Anno accademico 2006-2007.

- **Corso teorico pratico di preparazione giudiziaria – forense** -- Centro Studi Indirizzo Magistratura Avvocatura - Bologna, anno accademico 1999-2000.

* * *

- **Maturità Classica** - Liceo Classico "Panfilo Castaldi" - Feltre – anno scolastico 1984-1985.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
presso Pubbliche Amministrazioni

- Dal 14.12.2005 a tutt'oggi - Collaboratore Amministrativo - categoria C1 – ex 7 qualifica funzionale – alle dipendenze **del Ministero dell'Interno. Attualmente** Presta servizio presso la **Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Belluno.**

  Si occupa delle problematiche relative all'acquisto della cittadinanza italiana.

- 01.02.2003-13.12.2005 - **Collaboratore Amministrativo Professionale – categoria D - Area giuridica** - Azienda Ulss n. 13 – Mirano.
  Incarichi rivestiti:
  - **Responsabile Ufficio Contenzioso del Lavoro**: si è occupa di tutte le controversie in materia di lavoro gestite in via stragiudiziale.
  - **Responsabile Ufficio Affari Generali –** presso Dipartimento Risorse Umane: ha fornito supporto e consulenza giuridica in tutte le questioni attinenti l'area Giuridica del Dipartimento.
  - Si è occupata, inoltre, della completa gestione dei **Procedimenti Disciplinari.**
  - **Nominata componente delle seguenti commissioni:**
    - **Commissione Paritetica ex art. 37 Contratto Integrativo Aziendale** organismo competente a esaminare le istanze avanzate nei confronti dei giudizi di valutazione sulla produttività dei dipendenti);
    - **Commissione Tecnica ex art. 82 Contratto Integrativo Aziendale**, organismo competente a esaminare le istanze avanzate nei confronti dei giudizi di valutazione sulla produttività dei dipendenti);
    - **Commissioni esaminatrici delle Selezioni interne per le progressioni economiche orizzontali.**
  - **Paritetiche Aziendali art. 82 e art. 37 del Contratto Integrativo.**

- **01.07.2001-31.01.2003 - Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D,** presso la Ulss n. 17 Este. Attività lavorativa svolta presso la Regione Veneto - Direzione dei Servizi Sociali - Venezia.
  Si occupandosi di dare attuazione, dal punto di vista giuridico, amministrativo e organizzativo, al trasferimento di funzioni concessorie dallo Stato alle Regioni disposto dall'art. 130 del D.lgs. 112/1998.

- **31.12.1988-30.06.2001 - Assistente Amministrativo – categoria C2,** presso la Azienda Ulss n. 2 - Feltre.
  - Tra gli incarichi svolti, quello di coordinare la segreteria del Direttore Generale della ULSS.

ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI

È iscritta all'Ordine Nazionale dei Giornalisti – elenco Pubblicisti.

- Dal maggio 2001 collabora come giornalista-pubblicista con il quotidiano **"Il Gazzettino"**, pubblicando e firmando articoli di cultura, costume e cronaca. Si allegano alcuni articoli.

- Presta attività giornalistica anche per il portale on line **"Il Paese delle Donne"** scrivendo articoli inerenti tematiche femminili e problematiche di genere. Si allegano alcuni articoli.

Pratica professionale forense

- Nel periodo 15.11.2004 al 14.11.2006 ha svolto la **pratica professionale forense** presso lo Studio Legale dell'Avvocato Saveria Aversa in Mestre – Venezia. Lo studio si occupa soprattutto di contenzioso del lavoro, con attenzione anche a questioni di discriminazione e mobbing.

Altro

- Ha curato e gestito, in qualità di Responsabile delle Relazioni Pubbliche, la partecipazione dell'Associazione Culturale "Il Fondaco per Feltre" (onlus di diritto) a "Civitas" tenutosi a Padova, edizione 2001.

- È componente in qualità di "Delegata" del Coordinamento Nazionale Donne Politiche Istituzioni. Il coordinamento, nato a seguito della effettuazione dei "Corsi Donne Politiche Istituzioni" realizzati in 44 Università Italiane, riunisce numerose partecipanti alle due edizioni del corso. Il coordinamento, recentemente costituitosi, sta promuovendo attraverso una rete e un portale on-line la cultura di genere e di pari opportunità per tutti. Il Coordinamento ha già realizzato due incontri: in quello tenutosi a Milano il 5 febbraio 2007 sono stati presi contatti con la Ministra delle Pari Oppportunità, Barbara Pollastrini, in vista di una prossima collaborazione.

- È socia della Associazione "rEsistenze", formalmente costituitasi a Venezia lo scorso 26 maggio. L'associazione ha tra i propri fini indicati nello statuto la **valorizzazione della esperienza storica femminile in Veneto e la presenza delle donne nella vita pubblica.**

PARTECIPAZIONE A CORSI - CONVEGNI

Attinenti alla candidatura.

- Convegno **"Papà non solo per un giorno. Nuovi equilibri verso un nuovo modello culturale di famiglia"**, realizzato con il contributo della Regione Veneto nel programma di attività per la promozione di Pari Opportunità tra uomo e donna per l'anno 2006". Mestre, 10 maggio 2007.

- Convegno 30-31 marzo 2007 **"Le figure della violenza"**. Promosso dalla associazione Oikos Bios e tenutosi presso la Facoltà di scienze della Formazione, Università di Padova.

- **"Conference on Intercultural dialogue for the development of a new (Plural, Democratic,) Citizenship"**- Centro Diritti Umani e Centro Europeo di Eccellenza Jean Monnet dell'Università degli Studi di Padova – 2 e 3 marzo 2007.

- **Convegno "Persone, mezzi e prassi virtuose per il miglior servizio della giustizia"**, Padova, Università degli Studi di Padova e Ordine Avvocati Padova - 22-23 febbraio 2007.

- Convegno **"La tutela dei diritti dei Cittadini"**, Noale, 25.11.2006. promosso dal Comune di Noale, dal Difensore Civico del Veneto, dal Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova.

- Seminario Internazionale **"Contro la violenza di genere"** – 24.11.2006, Venezia, Fondazione Querini Stampalia.

- Convegno **"Una proposta per il Garante nazionale dei diritti dell'infanzia – Verso l'istituzione di un sistema di garanzia per i bambini e gli adolescenti in Italia"**, 19 e 20 ottobre 2006, Università di Padova promosso dal Pubblico Tutore dei minori del Veneto e dal Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova.

- Seminario Transnazionale **"Paternità e lavoro" – Progetto "More Than One Day Daddy"** - Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona –29 settembre 2006.

- Seminario di Studi **"Ambiente giuridico europeo e diritto islamico"** – Università Ca' Foscari – Venezia - 16-17 marzo 2006.

- Seminario **"La promozione del benessere organizzativo nella pubblica amministrazione"** – Verona – Università degli Studi di Verona – 9 febbraio 2006.

- Seminario di **"Comunicazione Istituzionale"** tenutosi presso la Prefettura di Venezia dal 16.12.2005 al 21.12.2005.

- Convegno **"La certificazione dei contratti di lavoro – D.Lgs. 10.09.2003, n. 276"** – Ordine Avvocati di Venezia, tenutosi a Mestre il 13 dicembre 2005.

- Convegno **"Il Difensore Civico tra prospettive di efficienza e tutela della Legalità"**, organizzato dal Comune di Venezia - 17 giugno 2005.
- Workshop **"Sistema Disciplinare nel Lavoro Pubblico"** – organizzato dal FORMEZ – Dipartimento Funzione Pubblica – Venezia - 28 maggio 2004 e 11 giugno 2004.

- Giornata di Approfondimento per dirigenti Enti Locali sulle questioni del titolo IV del CCNL 2002-2005, **"Sistema Disciplinare nel Lavoro Pubblico"** promosso dalla Provincia di Venezia e tenutosi a Venezia 24 maggio 2004.

- Convegno **"IL Mobbing"** – organizzato dal FORMEZ – Dipartimento Funzione Pubblica – Padova – 26 febbraio 2004.

- Convegno **"Il Mobbing – capire per non subire"**, organizzato dalla Provincia di Venezia - Venezia – 1° dicembre 2003.

Altri

- Corso Universitario **"Identità e memoria. Dal lontano dal profondo per una memoria condivisa dell'Europa"** – Università di San Marino: XI corso Università d'Estate 2006 – 21-22-23 Luglio 2006.

- Seminario di Formazione **"Finanziaria 2007 e Enti Locali"** – Provincia Venezia – 11 dicembre 2006.

- Convegno di Studi **"Lavori, servizi e forniture: il nuovo codice dei contratti pubblici"** – 1 e 2 dicembre 2006 – Venezia. Venezia. Organizzato da TAR Veneto – Dipartimento Scienze Giuridiche Ca Foscari e Provincia Venezia.

- Corso aggiornamento **"Privacy in sanità e redazione degli atti"**, organizzato dalla Ulss 13 di Mirano, Dolo 8-9 novembre 2005.

- Corso di Aggiornamento **"Legislazione sanitaria"**, organizzato dalla Ulss n. 13- Mirano - 22-23-24 settembre 2004.

- Corso di Aggiornamento **"Gestione per processi e pianificazioni"**, Ulss n. 13 - Mirano 29 settembre 2004, 19 ottobre 2004 e 9 novembre 2004.

- **Convegno "Non solo allenare Giovani Sport Alimentazione e salute"** – Ulss 2 Feltre 16.10.2004.

- Giornata di studio **"Autocertificazione Autenticazioni: il Testo Unico della Semplificazione Amministrativa"** - Centro Studi Bellunese - Castion – Belluno – 2 maggio 2001.

- Corso di formazione e aggiornamento professionale **"Disposizioni in materia di trapianti di organi e tessuti. Legge 97/99"**, Azienda Ulss n. 2- Feltre – 06 dicembre 2000.

- Corso di formazione e aggiornamento professionale **"Corso di relazioni pubbliche per operatori di contatto"**, Azienda Ulss 2- Feltre – 29 novembre e 1° dicembre 1999.

- Corso di formazione e aggiornamento professionale **"Gestione decentrata, scelta e revoca del medico di fiducia"**, Azienda Ulss 2- Feltre – 5, 8, 16, 19, 22 giugno 1995.

- Corso di formazione e aggiornamento professionale **"Normativa sulla documentazione amministrativa dalla legge 15/1968 alla legge 127/1997"** - Azienda Ulss n. 2- Feltre – 8 e 15 giugno 1998, 24 agosto 1998.

- Corso **Inglese di Base** – Enaip Feltre 7.12.200;

- Convegno **"I servizi pubblici locali evoluzione e prospettive"**, Imola, 29.11.1993.

Feltre, lì 9 giugno 2007

Giovanna Godi

07A09274

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 14 settembre 2007.

Delega di funzioni conferita dall'on. Ministro per i beni e le attività culturali al Sottosegretario di Stato, sig. Andrea Marcucci.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata, da ultimo, dall'art. 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali»;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 2004 concernente «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante «disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 di nomina dell'on. Francesco Rutelli a Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006 di nomina del sig. Andrea Marcucci a Sottosegretario di Stato ai beni e attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2006 con il quale l'on. Ministro ha conferito al Sottosegretario Andrea Marcucci la delega alla trattazione di alcune materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali;

Ritenuto opportuno procedere alla delega nei confronti del predetto Sottosegretario in ordine alla trattazione di ulteriori materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi generali dell'on. Ministro, al sig. Andrea Marcucci, Sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali, in aggiunta a quanto già stabilito con il decreto ministeriale 19 giugno 2006, é conferita la delega a trattare le materie indicate nel successivo art. 2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

2. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione, il sottosegretario Marcucci firma i relativi atti e provvedimenti.

3. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali disposizioni di legge o di regolamento escludano la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

4. Le attività delegate si esercitano nell'ambito della direttiva generale per l'attività amministrativa emanata dal Ministro, al quale resta comunque riservata, ai sensi del precedente comma, la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

Il Sottosegretario Andrea Marcucci, in aggiunta a quanto già stabilito con il decreto ministeriale 19 giugno 2006, è delegato a:

1. coadiuvare il Ministro nelle funzioni di vigilanza sulle istituzioni culturali beneficiarie dei contributi ministeriali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 248;

2. vigilare sull'attività di controllo e di monitoraggio dei programmi conseguiti dai comitati ed edizioni nazionali già esistenti e di nuova istituzione;

3. rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, e, di norma, nelle materie sopra indicate, alle interrogazioni a risposta scritta, e ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale, di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari e di rappresentare il Governo in coerenza con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Al Sottosegretario di Stato potranno essere delegati, di volta in volta, atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Art. 3.

1. Restano, in particolare, riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni:

a) atti normativi e relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e assegnazione delle risorse;

c) determinazioni di indirizzo politico;

d) direttive, circolari ed atti di carattere generale;

e) atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei Ministri ed ai comitati interministeriali;

f) nomina o designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria, e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero, ad eccezione della SIAE per la quale il Sottosegretario Andrea Marcucci procede alle designazioni ed alle nomine di competenza del Ministero;

g) designazione o nomina di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati ad eccezione di quelle relative alle materie delegate al Sottosegretario Andrea Marcucci;

h) costituzione di commissioni o comitati ad eccezione di quelli relativi alle materie delegate al Sottosegretario Andrea Marcucci.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 14 settembre 2007

Il Ministro: RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 289

07A09380

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 24 ottobre 2007.

Approvazione del modello per l'atto di nazionalità e passavanti provvisorio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO
MARITTIMO ED INTERNO

Visti gli articoli 150, 151, 152 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante il codice della navigazione;

Visti gli articoli 323, 324, 325, 328 e 333, del regolamento per l'esecuzione al codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con regio decreto 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il modello per l'atto di nazionalità delle navi mercantili approvato con decreto del Ministro della marina mercantile in data 1° dicembre 1953;

Visto il modello per il passavanti provvisorio delle navi mercantili approvato con il decreto del Ministero della marina mercantile in data 1° dicembre 1953;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990, n. 66, con il quale è stato definito il modello per l'atto di nazionalità per le navi locate a scafo nudo;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1999 recante l'approvazione dei modelli per l'atto di nazionalità e per il passavanti provvisorio per le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che individuano le funzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 15 febbraio 2007 recante gli indirizzi generali per l'attività amministrativa e gestionale per il 2007;

Visto il decreto direttoriale del 22 febbraio 2007 di conferimento dell'obiettivo strategico relativo alla semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative;

Ritenuta la necessità di modificare e semplificare detti modelli in relazione all'esigenze dei traffici internazionali commerciali;

Decreta:

Art. 1.

Atto di nazionalità

1. L'atto di nazionalità per le navi mercantili è conforme al modello allegato *A*.

Art. 2.

Passavanti provvisorio

1. Il passavanti provvisorio per le navi mercantili è conforme al modello allegato *B*.

Art. 3.

Disposizioni attuative

1. Il modello allegato *A* è costituito da un foglio di dimensioni pari a 42 × 29,7 cm. (formato A3).

2. Il modello allegato *B* è costituito da due fogli separati e denominati foglio A e foglio B aventi le seguenti caratteristiche: il foglio A è di dimensioni 21 × 29,7 cm (formato A4), il foglio B è di dimensioni 42 × 29,7 cm (formato A3).

Art. 4.

Sostituzione degli stampati

1. Il proprietario della nave, oltre ai casi previsti dall'art. 151 codice della navigazione e dall'art. 327 del regolamento al codice della navigazione (parte marittima), può chiedere all'ufficio di iscrizione della nave la sostituzione dell'atto di nazionalità con il modello approvato dal presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2007

Il direttore generale: PROVINCIALI

ALLEGATO *A*

REPUBBLICA ITALIANA
Republic of Italy

MINISTERO DEI TRASPORTI
Ministry of Transport

DIREZIONE MARITTIMA DI/ *Maritime Headquarter of…………………………….*

ATTO DI NAZIONALITA'
Certificate of Registry

Il presente atto di nazionalità autorizza ad inalberare la bandiera italiana e produce gli effetti giuridici previsti dalla legge italiana e dalla normativa internazionale.
The present certificate of registry authorizes the flying of the Italian flag and confers full juridical effects as provided by the Italian and international laws.

NOME DELLA NAVE/*NAME OF THE VESSEL:* ______________________________

Numero IMO/*IMO number*	Nominativo di chiamata internazionale/ *International Call Sign*	Tipo di nave/*Type of vessel*
Nome e domicilio del proprietario/ *Owner's name and address*		Compartimento marittimo / *Maritime district*

Numero di iscrizione *Registration number* …….	☐ matricola *ordinary registry*	registro internazionale *international registry* ☐	sezione *section* ……	☐ registro speciale *special registry*

Caratteristiche come da certificato di stazza conforme alla convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969
Characteristics as per tonnage certificate in accordance with the Int.l Convention on tonnage measurement of ships 1969
Numero/*Number*___________ Data/*Date*_____________

Stazza Lorda/*Gross Tonnage*	Lunghezza fuori tutto/*Length overall*	Larghezza f.o./*Moulded Breadth*
Stazza Netta/*Net Tonnage*	Lunghezza fra le perpendicolari /*Length between perpendiculars*	Puntale/ *Moulded Depth*

Particolari dello scafo e dell'apparato motore/ *Hull and engine particulars*

Costruttore, luogo e anno di costruzione/*Shipbuilder, place and year of construction*	Materiale dello scafo/*Hull material*

N° e tipo di motore/*N° and type of engine*	Costruttore/*Builder*	Potenza/*Power* (Kw)

Data/*date of issue* Il Direttore Marittimo/*The Maritime Director*

REGISTRAZIONI
RECORDS

VARIAZIONE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ISCRIZIONE
CHANGE OF PORT OF REGISTRY

DICHIARAZIONE DI ARMATORE
SHIP'S OPERATOR DECLARATION

REGISTRAZIONI
RECORDS

PUBBLICITA' NAVALE
NAVAL ADVERTISING
(annotazioni/*annotations)*

PUBBLICITA' NAVALE
NAVAL ADVERTISING
(annotazioni/*annotations)*

Foglio A

REPUBBLICA ITALIANA
Republic of Italy

MINISTERO DEI TRASPORTI
Ministry of Transport

DIREZIONE MARITTIMA ……………………………………….. *UFFICIO CONSOLARE* ……………………………………….
Maritime Headquarter *Consulate Office*

PASSAVANTI PROVVISORIO/*Provisional Certificate of Registry*

Il presente passavanti provvisorio, rilasciato per (motivo)………………… ……………………………………….., autorizza ad inalberare la bandiera italiana e produce gli effetti giuridici previsti dalla legge italiana e dalla normativa internazionale.
The present provisional certificate of registry, issued for(reason)…………………………………………………………………………, authorizes the flying of the Italian flag and confers full juridical effects as provided by the Italian and international laws.
Visto l'articolo 152 del codice della navigazione rilascia il presente passavanti provvisorio alla nave/*According to art. 152 C.d.N. the present provisional certificate of registry is released to the vessel* ……………………………………………………………

☐ Da iscriversi *To be registered* ☐ iscritta al n. ……… *registered at nr.*		Compartimento marittimo / *Maritime district*
☐ matricola *ordinary registry*	☐ registro internazionale *international registry* sezione………. *section*	☐ registro speciale *special registry*

Numero IMO/*IMO number*	Nominativo di chiamata internazionale *International Call Sign*	Tipo di nave/*Type of vessel*
Nome e domicilio del proprietario/armatore/ *Owner's/operator's name and address*		Compartimento marittimo / *Maritime district*

Caratteristiche come da certificato di stazza conforme alla convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969
Characteristics as per tonnage certificate in accordance with the Int.l Convention on tonnage measurement of ships 1969
Numero/*Number*___________ Data/*Date*_____________

Stazza Lorda/*Gross Tonnage*	Lunghezza fuori tutto/*Length overall*	Larghezza f.o./*Moulded Breadth*
Stazza Netta/*Net Tonnage*	Lunghezza fra le perpendicolari /*Length between perpendiculars*	Puntale/ *Moulded Depth*

Particolari dello scafo e dell'apparato motore/ *Hull and engine particulars*

Costruttore, luogo e anno di costruzione/*Shipbuilder, place and year of construction*		Materiale dello scafo/*Hull material*
N° e tipo di motore/*N° and type of engine*	Costruttore/*Builder*	Potenza/*Power* (Kw)

Data/*date of issue*______________________ Il Direttore Marittimo/*The Maritime Director*
Valido fino al/ *Valid until*_________________ Il Console d'Italia/*The Italian Consul*

REGISTRAZIONI VARIE

RECORDS

Foglio B

NOME NAVE/*VESSEL NAME* ______________________________

ELENCO PERSONE DELL'EQUIPAGGIO/*CREW LIST*

Il presente elenco equipaggio sostituisce il ruolo equipaggio ed è parte integrante del passavanti provvisorio rilasciato il____________ da______________

The present crew list is part of the provisional certificate of registry issued on__________ by___________________

NR *NR*	COGNOME E NOME *SURNAME AND NAME*	ANNO DI NASCITA *YEAR OF BIRTH*	COMPARTIMENTO MARITTIMO D'ISCRIZIONE *MARITIME HEADQUARTER*	MATRICOLA E CATEGORIA *NUMBER AND CAT.*	TITOLO O QUALIFICA PROFESSIONALE *TITLE OR PROFESSIONAL QUALIFICATION*	MANSIONI SVOLTE A BORDO *TASKS CARRIED OUT ON BOARD*	CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO, EVENTUALE CONTRATTO TIPO E RETRIBUZIONE *CONTRACT AND SALARY*	LUOGO E DATA DI IMBARCO *PLACE AND DATE OF EMBARK*	LUOGO E DATA DI SBARCO *PLACE AND DATE OF DISEMBARK*
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								

NR *NR*	COGNOME E NOME *SURNAME AND NAME*	ANNO DI NASCITA *YEAR OF BIRTH*	COMPARTIMENTO MARITTIMO D'ISCRIZIONE *MARITIME HEADQUARTER*	MATRICOLA E CATEGORIA *NUMBER AND CAT.*	TITOLO O QUALIFICA PROFESSIONALE *TITLE OR PROFESSIONAL QUALIFICATION*	MANSIONI SVOLTE A BORDO *TASKS CARRIED OUT ON BOARD*	CONVENZIONI DI ARRUOLAMENTO, EVENTUALE CONTRATTO TIPO E RETRIBUZIONE *CONTRACT AND SALARY.*	LUOGO E DATA DI IMBARCO *PLACE AND DATE OF EMBARK*	LUOGO E DATA DI SBARCO *PLACE AND DATE OF DISEMBARK.*
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								
	....								

07A09379

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

DELIBERAZIONE 15 ottobre 2007.

Autorizzazione alla Banca Popolare di Mantova all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca Popolare di Mantova S.p.a., con sede legale a Mantova, viale Risorgimento n. 69 e con un capitale sociale di € 1.826.640;

Considerato che la Banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Banca Popolare di Mantova all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2007

Il Governatore: DRAGHI

07A09375

DELIBERAZIONE 15 ottobre 2007.

Autorizzazione alla Banca Popolare di Crema all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca Popolare di Mantova S.p.a., con sede legale in Crema, via XX Settembre n. 18 e con un capitale sociale di € 31.370.455;

Considerato che la Banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Banca Popolare di Crema all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2007

Il Governatore: DRAGHI

07A09376

DELIBERAZIONE 15 ottobre 2007.

Autorizzazione alla Banca Caripe all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca Caripe S.p.a., con sede legale in Pescara, via Corso Vittorio Emanuele n. 102 e con un capitale sociale di € 51.600.000;

Considerato che la Banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Banca Popolare Caripe all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2007

Il Governatore: DRAGHI

07A09377

DELIBERAZIONE 15 ottobre 2007.

Autorizzazione alla Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno S.p.a., con sede legale in Lucca, piazza S. Giusto n. 10 e con un capitale sociale di € 529.775.946;

Considerato che la Banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2007

Il Governatore: DRAGHI

07A09378

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 11 ottobre 2007.

Valutazione di idoneità dell'articolo 18 del C.C.N.L. 11 luglio 2007 del personale non dirigente di Poste Italiane S.p.a, contenente una nuova disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (pos. 28458). (Deliberazione 07/550).

LA COMMISSIONE

su proposta del prof. Giovanni Pitruzzella, delegato per il settore;

Premesso:

1) che il servizio postale rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, in relazione alla libertà di comunicazione costituzionalmente garantita (art. 1, comma 2, lettera *e)*;

2) che la disciplina vigente delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel servizio postale è contenuta nella Regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2002);

3) che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, è stata definita dalle parti sociali (Poste Italiane S.p.a. e Organizzazioni sindacali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM) nell'art. 21 del C.C.N.L. dell'11 gennaio 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/115 dell'11 ottobre 2001, ed è stata integralmente riprodotta nell'art. 18 del C.C.N.L. dell'11 luglio 2003;

4) che, con nota del 5 settembre 2007, Poste Italiane S.p.a. ha trasmesso alla Commissione, ai fini della valutazione di idoneità di cui all'art. 13, lettera *a)* della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, una nuova disciplina negoziale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione definita dalle parti in occasione della stipulazione del nuovo C.C.N.L. dell'11 luglio 2007 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.a.;

5) che, con nota del 14 settembre 2007, la Commissione ha inviato il nuovo testo dell'art 18 alle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, ai fini dell'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dal citato art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000;

6) che, alla data odierna, non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti.

Considerato:

1) che la modifica più rilevante introdotta con la nuova formulazione dell'art. 18 del C.C.N.L. riguarda l'introduzione di una procedura abbreviata per i conflitti di lavoro insorti su materie già oggetto di contrattazione di primo e di secondo livello ai sensi dell'art. 2 dello stesso C.C.N.L.;

2) che la parziale riduzione dei tempi delle procedure di raffreddamento e di conciliazione non si pone in contrasto con le finalità preventive e compositive proprie dell'istituto, essendo contenuta entro limiti ragionevoli e circoscritta alle sole ipotesi in cui sulla materia oggetto del conflitto si è già svolta una articolata trattativa tra le stesse parti;

3) che, inoltre, è stata modificata la previsione relativa alla individuazione dei soggetti legittimati alla apertura del conflitto di lavoro a livello regionale, prima limitata alla «RSU interessata unitamente alle competenti strutture territoriali del sindacato», ora alla sola «segreteria regionale dell'organizzazione sindacale interessata»;

4) che la Commissione ha già avuto modo di precisare che le organizzazioni sindacali stipulanti, nell'attuare il rinvio legale alla regolamentazione delle procedure preventive, possono liberamente decidere di limi-

tare l'iniziativa a determinati soggetti in ragione della loro ritenuta idoneità a valutare l'interesse collettivo (cfr. in tal senso la delibera 05/106 del 2 marzo 2005);

5) che, peraltro, la clausola relativa all'attribuzione della titolarità ad aprire il conflitto alla sola segreteria regionale è riconducibile alla c.d. parte obbligatoria del contratto collettivo, che ha la funzione di regolare i rapporti tra i soggetti stipulanti determinando per essi e soltanto per essi l'insorgenza di vincoli contrattuali;

6) che la nuova disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione contenuta nell'art. 18 del C.C.N.L. dell'11 luglio 2007 risponde alle esigenze di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

Valuta idonea

ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 18 del C.C.N.L. dell'11 luglio 2007 riguardante il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.a.

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13 lettera *n)* della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché, al Ministro delle comunicazioni, a Poste Italiane S.p.a., ed alle Segreterie nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM.

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione.

Roma, 11 ottobre 2007

Il Presidente: MARTONE

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

Art. 18 (Procedure di raffreddamento e conciliazione).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 2 della legge n. 146 del 1990, così come integrata dalla legge n. 83 del 2000 - secondo il quale nei contratti collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione obbligatorie per entrambe le Parti - ed al fine di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali, prevenendo e riducendo quanto più possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi nei confronti della clientela, Azienda e OO.SS. osserveranno le procedure di raffreddamento e di conciliazione in appresso specificate.

A) Controversie collettive.

Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra la società e le OO.SS. stipulanti, escludendosi durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale.

È esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti collettivi, per la quale si applica la legge n. 223 del 1991.

Al realizzarsi della fattispecie di cui al primo comma della presente lettera *A)*, ad iniziativa delle OO.SS. nazionali stipulanti mediante atto scritto contenente le motivazioni della controversia, si darà corso alla procedura di confronto secondo i tempi e le modalità disciplinate dall'art. 2, lettera *A)*, del presente CCNL.

B) Conflitti di lavoro.

1) Livello di Unità Produttiva.

Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso una unità produttiva, la R.S.U. interessata unitamente ad almeno una delle competenti strutture territoriali del sindacato, apriranno la procedura di seguito indicata dando in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura aziendale dell'unità produttiva.

Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'azienda avvierà con la delegazione sindacale di cui all'art. 7 lettera *a)* del presente C.C.N.L., incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.

Dopo tre giorni successivi alla data del primo incontro, la procedura si intenderà comunque esaurita tra le Parti ad ogni conseguente effetto.

Ove la predetta procedura non si concluda con una conciliazione tra le parti, si darà luogo ad un ulteriore tentativo di composizione tra le parti a livello regionale. In tal senso l'azienda, entro i 3 giorni successivi alla chiusura della procedura di cui al comma che precede, avvierà con la Delegazione di cui all'art. 7, lettera *b)* del presente C.C.N.L., incontri finalizzati alla ricerca di possibili soluzioni conciliative.

La procedura di cui ai commi che precedono, in tutte le sue fasi, si intende comunque esaurita e conclusa tra le parti decorsi 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro a livello di unità produttiva.

Ove il conflitto a livello di unità produttiva insorga su materie già oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lettera *A)* e *B)*, entro i 3 giorni successivi alla ricezione della comunicazione d cui al comma 1 del presente punto 1, l'azienda fisserà l'incontro con la delegazione sindacale di cui all'art. 7, lettera *a)* del presente C.C.N.L. al fine di ricercare possibili soluzioni conciliative. In caso di esito negativo si darà luogo, entro i successivi 3 giorni, ad un ulteriore tentativo di conciliazione a livello regionale con la Delegazione di cui all'art 7, lettera *b)* del presente C.C.N.L.

La procedura di cui al comma che precede si intende comunque esaurita e conclusa tra le parti decorsi 7 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro tenutosi a livello di unità produttiva.

Durante l'espletamento della procedura di cui sopra le parti si asterranno da ogni azione diretta.

2) Livello regionale.

Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso più unità produttive di una stessa regione, la segreteria regionale dell'O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura R.U. di Regione dell'azienda, chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.

Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'azienda avvierà con la Delegazione Sindacale di cui all'art. 7, lettera *b)* del presente C.C.N.L., incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.

Dopo 8 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa tra le parti ad ogni conseguente effetto.

Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lettera *A)* e *B)* del presente C.C.N.L., la procedura di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 6 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro.

Durante l'espletamento delle procedure di cui sopra le parti si asterranno da ogni azione diretta.

3) Livello nazionale.

Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi più regioni la Segreteria Nazionale della O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le OO.SS. stipulanti, alla struttura centrale di risorse umane chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.

Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.

Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto.

Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lettera *A)* e *B)* del presente C.C.N.L., la procedura di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 5 giorni successivi alla data del primo incontro.

Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera *B)* del presente art. hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di «procedure di raffreddamento e di conciliazione» di cui alla legge n. 83 del 2000 ed all'Accordo dell'11 luglio 2007.

Dichiarazione a verbale.

Le parti convengono di sottoporre alla competente Commissione di Garanzia le norme di cui al presente articolo, ai fini della valutazione di cui all'art. 13, lettera *a)* della legge 146/90, così come modificata ed integrata dalla legge 83/2000.

Conseguentemente, all'esito positivo della predetta valutazione, la normativa di cui al presente accordo sostituirà la disciplina prevista dall'art. 18 del C.C.N.L. 11 luglio 2007.

Nelle more della predetta valutazione le parti continueranno ad osservare le procedure previste dall'art. 18 del C.C.N.L. 11 luglio 2007.

Roma, 25 luglio 2007

per Poste Italiane S.p.a.: (FIRMATO)

per le OO.SS.: (FIRMATO)

SLC CGIL.: (FIRMATO)

SLP CISL: (FIRMATO)

UILPOST: (FIRMATO)

FAILP CISAL: (FIRMATO)

SAILP CONFSAL: (FIRMATO)

UGL COM.NI: (FIRMATO)

07A09347

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-259) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 1 1 0 7 *

€ 1,00